



# Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Determinazione del Responsabile **Servizio: TECNICO**

**N. 87  
del  
14/04/2022**

Responsabile del Servizio : CAREGGIO Carlo Guido

### **OGGETTO :**

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - CUP C94D22000090007 - CIG ZA53605599 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e, in particolare, l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa, e l'articolo 109 c. 2, che – per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale – assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

Visti altresì l'articolo 147-bis (in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile), 153 c. 5 (che stabilisce che le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria), 183 e 191 (sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa), ed infine 192 (che prescrive la necessità di adottare una apposita determina a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

Visti altresì

- lo Statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti / responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 7, 13 e 14 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, l'art. 28 sulle procedure di impegno di spesa;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2021 di nomina a Responsabile del Servizio *"Area Tecnica"*;

Preso atto che:

- con deliberazione C.C. n. 9 in data 28/01/2022 sono stati approvati ai sensi dell'art. 162 del "T.U. enti locali" il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e il DUPS (o Documento Unico di Programmazione Semplificato) relativo allo stesso triennio;
- con deliberazione di G.C. n. 8 in data 11/02/2022 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e di cassa;

Premesso che:

- è volontà dell'amministrazione comunale intervenire sul centro sportivo comunale di via Meleto mediante intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del "blocco spogliatoi" a servizio dello stesso, i quali scontano una certa vetustà e soprattutto l'arretratezza dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici sia in termini impiantistici che strutturali, con pesanti ricadute sui costi di gestione, siano essi legati all'approvvigionamento di energia elettrica o calore, o alle spese di manutenzione, senza contare che l'aspetto e la funzionalità sono elementi importanti di attrattiva per chi cerca una struttura o uno spazio ideale in cui praticare sport;
- è attivo il bando regionale "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022" approvate con D.G.R. 4368 del 20/12/2021 – misura 10.1 – azione 1 "messa a norma, recupero funzionale, manutenzione straordinaria e completamento" rivolta alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio regionale (che prevede tra le tipologie di interventi anche quelli di manutenzione straordinaria e quelli a sostegno dell'impiego delle fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico), al quale si intende partecipare al fine di ottenere un eventuale contributo massimo di 40.000 euro;
- per la presentazione della domanda di partecipazione al bando regionale sopra riportato è richiesto il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento;
- la finalità è naturalmente l'acquisizione di lavori/opere, da parte dell'ente, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici – d.lgs. n. 56/2016 «Codice dei contratti pubblici» in primis – di cui per il momento si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ovvero la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto dal d.lgs. n. 81/2008), comprese tutte le prestazioni professionali specialistiche necessarie per la redazione del progetto esecutivo completo in ogni dettaglio – nonché degli

incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del "responsabile unico del procedimento" di cui all'art. 31 del «Codice»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*", modificato e integrato *in primis* dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – di seguito per brevità denominato DLgs. 50/2016, e in particolare:

- l'art. 21 sulla pianificazione e programmazione;
- l'art. 23 sulla progettazione in materia di lavori pubblici;

**Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, in ordine alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, recante le deroghe all'art. 36, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e nello specifico l'obbligo di applicare le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del DI 76/2020 "[...] qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021" (N.B. la deroga esplica i suoi effetti dal 17 luglio 2020 data di entrata in vigore del DI 76/2020, e il termine è stato differito al 30 giugno 2023 dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»);**

**Rilevato che in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 di conversione del DI 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della L. 108/2021 di conversione del DI 77/2021, è d'obbligo procedere mediante affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro "[...] anche senza consultazione di più operatori economici", per le procedure indette entro il 30 giugno 2023;**

Dato atto che al fine di affidare il servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei contratti pubblici», assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento - RUP lo scrivente Ing. Carlo Guido Careggio, nella sua qualità di responsabile del "servizio", il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31;

Dato ancora atto che:

- la previsione della realizzazione dell'intervento è stata inserita nel secondo aggiornamento del "programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024" adottato con deliberazione di G.C. n. 17 in data 09/03/2022, essendo il valore stimato superiore a 100.000 euro (art. 21, comma 3, del DLgs. 50/2016);
- la previsione dell'acquisizione del servizio non è stata inserita nel "programma degli acquisti" di beni e servizi per il biennio 2022/2023, essendo il valore stimato inferiore a 40.000 euro (art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016);
- l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che "*La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...]*";
- l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: "*[...] È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso [...]*", fermo restando che, in rapporto sempre alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento, la stazione appaltante stabilisce le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione;
- l'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 testualmente recita: "*Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. [...]*";
- occorre procedere al conferimento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ovvero la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto dal DLgs. 9/04/2008 n. 81) comprese tutte le prestazioni professionali specialistiche necessarie per la redazione del progetto esecutivo completo in ogni dettaglio – nonché di ogni altro incarico che la stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto dell'attività del RUP;
- si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola ad un soggetto esterno all'amministrazione comunale per le seguenti ragioni:
  - carenza in organico di personale tecnico in possesso delle necessarie competenze e di specifica professionalità;

- nel rispetto delle seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni:
  - art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  - art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 1, della legge 22 gennaio 2016, n. 10, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  - comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale è obbligatorio ricorrere al MEPA o ad altri sistemi telematici tipo quello messo a disposizione dalla Centrale Regionale
  - art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale "[...] *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici ...omissis... possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro [...]*";
- i servizi richiesti non rientrano tra le convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. e non si può procedere mediante utilizzo del MEPA poiché non risultano presenti nelle categorie merceologiche ivi contemplate;
- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, ovvero l'importo del servizio oggetto della presente determinazione, posto a base di affidamento – ammontante a € 7.417,22, oltre IVA e oneri contributivi (computato secondo il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016) – è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- al finanziamento dell'incarico in parola si provvede mediante fondi propri;
- lo Studio Associato Pool Engineering, formato dai professionisti ing. Virgilio M. Chiono e geom. Andrea Zanusso, C.F. 08926970016, sede a 10090 San Giorgio Can.se (TO) in vicolo Cugiano n. 4, P.I. 08926970016, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
- il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 è indicato nell'offerta economica formulata dai professionisti associati n. 28/2022 del 10/03/2022, acquisita al protocollo generale dell'ente il 12/03/2022 con il n. 0001771, costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata, e tiene conto del ribasso percentuale proposto del 3,46 % poiché pari ad € 7.160,24 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);
- che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 9.128,59, oneri contributivi (€ 322,21) ed IVA al 22% (€ 1.646,59);

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 973 del 14/09/2016 "Linee guida" n. 1 di attuazione del DLgs. 50/2016 recanti «Indirizzi sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria», e in particolare il paragrafo IV punto 1.3.1., ove si specifica che nel caso di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro "*[...] il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso*";

Ritenuto in proposito di ricorrere all'adozione in modo semplificato della prescritta determinazione a contrarre, come già consentito dal secondo periodo dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e poi chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 4.1.3 delle Linee Guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Visto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG (che è ZA53605599);
- il CUP dell'investimento in parola è C94D22000090007;
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, protocollo INAIL\_32182283, relativamente a POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, è regolare;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto infine, in ossequio all'art. 32, comma 2, del DLgs. 50/2016, che:

- o l'oggetto dell'affidamento è "servizi di architettura e ingegneria";
- o l'importo dell'affidamento è di 7.160,24 euro, oltre ad IVA e oneri contributivi;
- o il fornitore è lo studio di professionisti associati Pool Engineering (ing. Chiono Virgilio M. e geom. Zanusso Andrea) C.F. 08926970016, sede a 10090 San Giorgio Can.se (TO) in vicolo Cugiano n. 4 (art. 46, comma 1, lett. e);
- o le ragioni della scelta del fornitore sono il valore economico dell'affidamento;
- o il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali è stato accertato mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, per le quali l'Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, per la parte ancora in vigore;

Dato atto che il provvedimento presenta le caratteristiche specifiche di coerenza e regolarità tecnica – così come verificate internamente dall'istruttore – ferma restando la unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini di interlocuzione esterna;

Dato atto che con il precedente capoverso si ritiene assolto il principio del vincolo previsto dal cd. PTPCT (il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza") quale misura alternativa nel caso di impossibilità di rotazione delle figure dei responsabili di servizio;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità amministrativa e al tempo tecnica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del vigente regolamento comunale dei controlli interni;

## **DETERMINA**

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento di «efficientamento energetico centro sportivo comunale»;
2. di procedere nell'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della legge n. 108/2021;
3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune e il professionista aggiudicatario del servizio, che tiene luogo del contratto di appalto stipulato in forma amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, giusto l'art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016;
4. di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo (Iva e oneri contributivi esclusi) di € 7.160,24 a POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, formato dai professionisti ing. Virgilio M. Chiono e geom. Andrea Zanusso, C.F. 08926970016, sede a 10090 San Giorgio Can.se (TO) in vicolo Cugiano n. 4;
5. di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 9.128,59 (IVA e oneri contributivi inclusi);
6. di impegnare – ai sensi dell'art.183 del DLgs. 267/2000 – a carico del bilancio dell'esercizio

2022 le somme di seguito indicate:

<b>Capitolo PEG</b> /	266.1	<b>Esigibilità</b>	2022		
<b>Finanziato da</b>	Comune	<b>Impegno n.</b>	140		
<b>SIOPE</b>	-----//	<b>CIG</b>	ZA53605599	<b>CUP</b>	C94D22000090007
<b>Creditore</b>	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO				
<b>Rif. Pren.</b>	-----//	<b>Importo €</b>	9.128,59		
<b>Rif. Imp.</b>	-----//				
<b>Causale</b>	Servizi attinenti all'ingegneria e architettura di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato «efficientamento energetico centro sportivo comunale»				

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del servizio;
8. di dare atto che, a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, la responsabilità del procedimento è mantenuta in capo a sé medesimo.
9. di prendere e dare atto che Responsabile Unico del Procedimento - RUP di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m. è sé medesimo, che implica la funzione di «direttore dell'esecuzione del contratto» nel rispetto del Titolo V della Parte II del d.lgs. n. 50/2016.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Piemonte entro i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 119.
11. di attestare che, in ordine al "*conflitto d'interessi*" in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno:
  - o non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241 del 1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
  - o non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento.
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente